STATUTO DELLA BANCA MILITARE ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO 12...

Banca militare italiana di mutuo soccorso

Digitized by Google

383.16

STATUTO

DELLA

BANCA MILITARE ITALIANA

DI MUTUO SOCCORSO

12 Giugno 1868

FIRENZE
TIPOGRAFIA FODRATTI
Via S. Zanobi, 88

Digitized by Google

BANCA MILITARE ITALIANA

DI MUTUO SOCCORSO

Le numerose adesioni degli uffiziali, di ogni grado, e delle diverse armi, al progetto di questa Associazione, indussero il Comitato provvisorio a pubblicarne lo Statuto, con data 12 giugno ora scorso.

I Ministeri della Guerra e della Marina, non avendo opposta difficoltà alla sua fondazione, e lodandone anzi il concetto sino a dichiararla *una istituzione provvidenziale* per l'Esercito, essa potè costituirsi in modo libero ed indipendente, al punto che, già in oggi, funziona regolarmente, ed ha raccolto un fondo sufficiente per dar principio alle operazioni indicate al Capo quinto dello Statuto suddetto, del quale si rinnova ora la stampa.

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTO

Capo Primo.

Costituzione della Società.

Art. 1° È formata un'Associazione di Mutuo Soccorso fra gli Uffiziali dell'Esercito e dell'Armata, unitamente ai funzionari ed impiegati dei due Dicasteri, assimilati ai gradi di Uffiziali; sia in attività di servizio che in aspettativa, ovvero già collocati a riposo; i quali faranno adesione al presente Statuto, ed acquisteranno un qualunque numero di azioni.

Art. 2° L'Associazione prende il titolo di *Banca Militare Italiana di Mutuo Soccorso.*

Art. 3° Scopo dell'Associazione si è il reciproco soccorso, costituendo un capitale sufficiente a provvedere ai bisogni degli Uffiziali od assimilati al grado d'Uffiziale, che ne faranno parte, i quali per sinistri sofferti, per malattia, o per altre cause, non imputabili a propria colpa, versassero in ristrettezze finanziarie.

Si provvede alle accidentali necessità, sia col mezzo di sovvenzioni ed assegnamenti temporarii gratuiti, sia per mezzo d'imprestiti di danaro.

Tali imprestiti saranno sempre fatti colle dovute

Digitized by Google

cautele, ed in un certo limite, proporzionato ai fondi esistenti nella Cassa Sociale, ed ai rispettivi stipendi dei richiedenti.

Le sovvenzioni, ed assegni di sussidii, potranno aver luogo quando la Banca col movimento dei suoi fondi avrà raggiunta una cifra di riserva che rappresenti il quinto del Capitale Sociale.

Art. 4° La sede dell'Associazione è fissata nella Capitale del Regno d'Italia.

Art. 5° La sua durata sarà per tempo illimitato.

Art. 6° Darà principio alle sue operazioni tosto che saranno sottoscritte non meno di cinquecento azioni, delle quali ne saranno pagate complessivamente almeno un quinto.

Capo Secondo.

Capitale Sociale, sua formazione, come impiegato.

Art. 7° Il Capitale Sociale si formerà col mezzo di soscrizioni volontarie. Ogni Associato si obbliga a concorrere alla formazione di questo Capitale versando alla Cassa Sociale la somma di lire sessantacinque, comprese lire cinque per primo fondo, pagabili all'atto della sottoscrizione, ovvero in rate da cinquanta centesimi al mese. Le altre lire sessanta si potranno versare in rate mensili da lire una per ogni azione.

Sarà però in facoltà dell'Associato di pagare le proprie azioni trimestralmente o per semestri, od

Digitized by Google

anche tutto in una sola volta, ma sempre anticipatamente.

Chi soscriverà per più d'una azione non sarà tenuto a pagare il primo fondo di L. 5 che una sol volta, cioè come se soscrivesse per una sola azione.

Art. 8° Costituiscono altresì il fondo sociale:

a) Gli utili ricavati dall'impiego del danaro dell'Associazione;

b) Le elargizioni, doni, lasciti od altro assegnamento che venisse fatto a favore dell'Associazione da persone benemerite, ed amanti dell'istituzione;

c) Tutti i fondi in numerario, redditi, oggetti mobili ed immobili, appartenenti all'Associazione.

I mobili ed immobili che diventeranno proprietà della Società, saranno valutati e messi a carico nell'attivo della Società pel valore convenzionale.

Capo Terzo.

Doveri e diritti degli Associati.

Art. 9° Ogni Socio è in obbligo di pagare il contribuito fissato all'art. 7°.

Art. 10. L'inscrizione con che il Socio contrae tale obbligo, daterà dal primo giorno del mese in che avrà apposta la sua firma alla scheda di associazione.

Art. 11. Il soscrittore non contrae altro obbligo verso l'Associazione oltre quello già indicato all'ar-

Digitized by Google

ticolo 7° per quel numero d'azioni che avrà soscritte.

Art. 12. L'Associato che mancasse all'impegno di eseguire i versamenti in corso, per lo spazio di sei mesi, s'intenderà che abbia fatto volontaria rinunzia delle somme versate alla Cassa Sociale, verso la quale, come verso l'Associazione, non avrà più ragione alcuna. Le somme da lui pagate ricadono a benefizio del Capitale Sociale senza bisogno di costituzione in mora, nè di altra formalità.

Art. 13. Ricadono ugualmente a benefizio dell'Associazione tutte le somme pagate dall'Associato, il quale venisse a morire prima d'avere completato l'intiero versamento delle azioni da esso possedute; rimanendo però il diritto, alla di lui vedova ed ai suoi figli, di concorrere ai benefizi stabiliti dagli articoli 26 e 27.

Art. 14. Il Socio che avrà soddisfatto l'impegno contratto colla Banca, versando la somma di L. 65 di cui all'art. 7°, diverrà azionista della stessa, e riceverà un titolo, o cartella d'azione, del valore nominale di lire sessanta solamente, dovendo le eccedenti L. 5 formare il fondo d'impianto come è detto all'articolo 7°.

Art. 15. Le cartelle sono nominative, e staccate da un registro a matrice, portante numero progressivo, e munite della firma del Presidente, e del Segretario del Comitato amministrativo; oltre quella del Cassiere, che serve di quietanza per l'intiero pagamento dell'azione.

Digitized by Google

Art. 16. I titoli d'azione sono trasmissibili mediante regolare cessione, o girata, con lettera al Presidente del Comitato, firmata dal cedente, e controfirmata dal cessionario; del che sarà preso atto dal Segretario, che ne farà nota sul registro dei trapassi.

Art. 17. La trasmissione del titolo non conferisce all'acquirente, non insignito del grado d'Uffiziale, la qualità d'Associato, nè gli accorda veruno dei diritti a quello inerente. Ma gli dà ragione a concorrere soltanto alla partecipazione dei dividendi pel numero delle azioni che avrà acquistate.

Non potrà nemmeno far parte dell'Amministrazione sociale.

Art. 18. Ritornando il medesimo titolo o azione in potere d'un Uffiziale o assimilato, riacquista la qualità primitiva di Associato, ed i diritti agli imprestiti, sovvenzioni, ecc., di che al Capo quarto.

Art. 19. Il Socio che fa cessione delle cartelle che possiede, cessa di far parte dell'Associazione, e perde ogni ragione verso la stessa.

Art. 20. Le cartelle non sono ammortizzabili, dovendo il Capitale mantenersi sempre intatto, ed essere anzi aumentato quanto più è possibile.

Art. 21. I nomi degli Associati sono inscritti in un registro alfabetico; ed in altro separato si registreranno quelli delle persone benemerite della Società.

Art. 22. Cessano di far parte della Associazione, e quindi perdono ogni diritto a pensioni, sussidii,

Digitized by Google

imprestiti, ecc., coloro che per qualunque motivo cessassero d'appartenere alla milizia, via per volontaria dimissione, o per rimozione, destituzione, a seguito di condanna dei tribunali.

In tal caso il possessore di cartelle sarà considerato come uno degli acquirenti di esse, di cui all'art. 17.

Art. 23. Gli eredi di un Associato che non sieno rivestiti del grado di Uffiziale, non acquistano diritto ai benefizi, nè agli imprestiti, di che al Capo quarto; ma entrano nella categoria di cui all'art. 17, partecipando ai dividendi annuali.

Art. 24. Qualora gli eredi suddetti appartengono alla Milizia, come Sott' Uffiziali, Soldati e alla Marina militare, potranno ottenere delle sovvenzioni, dei sussidii, ma non mai degli imprestiti.

Art. 25. Gli eredi ed i creditori degli Associati non potranno mai, sotto verun pretesto, provocare atti di assicurazione nè di esecuzione sopra i beni e i capitali della Banca Militare, nè immischiarsi in modo alcuno nella sua amministrazione.

Capo Quarto

Benefizi e vantaggi.

Art. 26. L'Associato che avrà soddisfatto regolarmente ai suoi impegni verso la Banca, parteciperà ai benefizi ed ai vantaggi che ne derivano; e sono:

1° Sussidii, sovvenzioni, pensioni vitalizie agli Associati che, avendo lasciato il servizio per cause non

Digitized by Google

dipendenti da colpa propria, nè per loro volontà, e non si trovino nelle condizioni indicate all'art. 23, potessero abbisognarne; e ciò secondo le norme stabilite all'art. 3°;

2° Imprestiti di danaro nei casi urgenti, mediante rimborso progressivo, ed a brevi scadenze, non eccedenti mai il termine di venti mesi, ad un tasso non minore del 5 0[0 e non maggiore del 7 0[0, secondo troverà opportuno il Comitato amministrativo, che lo fisserà in ogni sua seduta.

Art. 27. Nell'accordare sussidii o sovvenzioni, come nell'assegnare pensioni vitalizie, il Comitato seguirà le norme seguenti:

(a) Accorderà sussidii o sovvenzioni a coloro che sebbene si trovino in attività di servizio non potessero far fronte, sempre, a spese straordinarie loro imposte da numerosa famiglia; o per grave e prolungata malattia sofferta da alcuno dei membri di essa;

(b) Egualmente si procurerà di soccorrere coi fondi disponibili dell'Associazione quegli Uffiziali ed impiegati che colpiti da disgrazie, o da infortunii accidentali non cagionati da colpa propria, si trovassero nell'impossibilità di rimediarvi cogli assegnamenti del rispettivo grado o impiego;

(c) Le pensioni saranno assegnate agli Associati collocati in aspettativa, o in disponibilità, finchè non sieno richiamati in attività di servizio; ovvero riformati o messi a riposo, o che in altro modo perdono la loro posizione, per cause non disonoranti.

Digitized by Google

Le pensioni saranno calcolate sulla base degli stipendi di che ognuno godeva all'epoca in che cessava dal servizio attivo, e secondo i mezzi dei quali potrà disporre l'Associazione.

L'assegnamento di pensioni non potrà in nessun caso accedere la differenza risultante tra il soldo di aspettativa, disponibilità, riforma o ritiro corrisposto dal Governo, e quello spettante al grado d'ognuno nell'attivo servizio;

(*d*) La pensione accordata ad un Associato sarà continuata alla sua vedova ed ai suoi figli, in caso di morte di quello. I figli maschi cesseranno di percepire la pensione tosto compiuto il ventesimo anno di età. Le femmine continueranno a godere sino a che vadano a marito.

Art. 28. Ogni anno si impiegherà una somma per formare la dote a quelle figlie di Associati alla Banca Militare che contraggono matrimonio.

Art. 29. A meglio stabilire i diversi assegnamenti per sussidii e sovvenzioni, come per le pensioni, il Comitato fisserà nel bilancio annuale i relativi fondi ad ognuna di tali categorie, e saranno amministrati separatamente.

Capo Quinto.

Imprestiti.

Art. 30. Gli imprestiti dovranno limitarsi a casi speciali, e di riconosciuta necessità; nè mai si somministrerà danaro dell'Associazione a chi intenda valersene in lucrose speculazioni.

Digitized by Google

Saranno pure fatti in modo che ogni Associato possa goderne, e non abbiano luogo preferenze.

Art. 31. Nessuno potrà ottenere imprestiti dalla Banca Militare, se prima non avrà soddisfatto l'intiero importo di un'azione, a norma dell'art. 7.°

Come pure non si faranno imprestiti a chi dovesse soddisfare altri impegni prima contratti colla Banca; un imprestito non dovendo servire per pagarne altro precedente.

Art. 32. L'Associato che desideri danaro ad imprestito dalla Banca, si rivolge al Comitato, indicandone la somma ed il modo che preferirebbe pel rimborso. Offre garanzie tanto per la restituzione del capitale, come pel pagamento dei frutti.

Il Comitato cercherà di conciliare l'interesse dei richiedenti con quelli della Banca, che dovranno sempre essere ben garantiti.

Art. 33. Il Comitato non farà imprestiti se non colle garanzie e colle norme che saranno stabilite da apposito Regolamento. Le obbligazioni dei debitori saranno fatte in modo regolare, e scritte nei termini voluti dalla Legge, onde possano aver forza nanti i tribunali in caso di mancato rimborso alla scadenza prefissa.

Art. 34. Il Comitato nelle sue deliberazioni porrà ogni cura, onde evitare sindacati vessatorii ed umilianti pei richiedenti; senza tuttavia trascurare la tutela degli interessi della Banca, assumendo esatte informazioni, e procedendo nei modi che la prudenza detta in simili casi.

Digitized by Google

Nelle sue risposte, anche negative, userà la massima riservatezza.

Art. 35. Negli imprestiti si terrà per norma di accordare agli Uffiziali di qualunque grado una somma non maggiore del quarto del rispettivo stipendio annuo.

Art. 36. Chiunque contrae imprestiti dalla Banca Militare, si rende passibile verso di essa degli obblighi del debitore verso il creditore, stabiliti dalle vigenti Leggi.

Capo Sesto.

Utili - Dividendi.

Art. 37. Alla fine d'ogni anno si farà il Bilancio preventivo delle spese d'Amministrazione per l'anno seguente, ed il loro ammontare sarà dedotto dalla somma dei benefizi ottenuti nel corso dell'anno dall'impiego del danaro Sociale; questi poi così diminuiti si divideranno fra gli Azionisti nel modo seguente:

(*a*) Il 50 0[0 sarà assegnato per sussidii, sovvenzioni e pensioni, accennate negli articoli 26 e 27, tenuto sempre conto di quanto è detto all'art. 3°;

(*b*) Il 30 0[0 costituirà il dividendo annuale a favore degli Associati;

(*c*) Il 10 0[0 soddisferà l'importo delle medaglie di presenza dovuto ai Membri del Comitato, secondo il numero delle sedute, alle quali avranno assistito

Digitized by Google

pel disimpegno degli affari dell'Associazione nel corso dell'anno;

(*d*) Il 10 0[0 sarà versato alla Cassa Sociale in aumento del Capitale, del pari che il di più che sopravanzerà dalla somma spesa per soddisfare le medaglie di presenza, di cui nel precedente alinea, ritenendo per base che il valore di tali medaglie non dovrà mai oltrepassare le lire 20 ognuna.

Capo Settimo.

Amministrazione.

Art. 38. La Banca Militare Italiana è amministrata provvisoriamente dal Comitato Promotore, sino a che sia definitivamente costituita.

Art. 39. In avvenire si procederà all'elezione di un nuovo Comitato amministrativo, composto d'un Presidente e di sei Membri; dei quali potrà poi aumentarsi il numero, a misura che l'Associazione acquisterà maggiore importanza, e che la moltiplicità degli affari lo richiederà.

Art. 40. Per essere eletto membro del Comitato si dovrà avere soddisfatto l'intiero importo d'una azione in L. 65.

I Membri del Comitato non possono contrarre imprestiti dalla Banca durante il periodo della loro gestione. Nessuno potrà essere eletto membro del Comitato mentre si trovi in debito verso la Società, o che sia verso la stessa responsabile per qualunque ragione, per garanzia, avallo, o altro.

Digitized by Google

Capo Ottavo.

Del Comitato e del Presidente.

Art. 41. I Membri del Comitato, ad eccezione del Presidente, sono rinnovati per terzo, d'anno in anno. Nei primi due anni si estrarranno a sorte i nomi dei cessanti, i quali però potranno essere rieletti.

Art. 42. Il Comitato nomina il Segretario, il Cassiere e gli altri impiegati. Ne fissa gli stipendi secondo i bisogni ed i mezzi disponibili dell'Associazione. Il Segretario ed il Cassiere potranno essere scelti fra persone estranee alla milizia; ma gli altri impieghi si riservano esclusivamente agli Associati.

Art. 43. Il Comitato dovrà tenere almeno una seduta al mese, oltre le straordinarie che le circostanze e gli interessi dell'Amministrazione possono esigere.

Art. 44. Le sedute del Comitato non saranno legali, nè le sue deliberazioni avranno validità, se non v'interverranno almeno tre dei Membri dell'Amministrazione, e più il Presidente.

Le deliberazioni dovranno ottenere la maggioranza numerica dèi voti, ed a parità di questi, quella del Presidente avrà la preponderanza.

Art. 45. Uno degli Amministratori, per turno mensile, interverrà giornalmente in ufficio col Presidente, il quale gli comunicherà le cose importanti, e potrà

Digitized by Google

affidargli quelle incumbenze che giudicherà a proposito.

L'Amministratore di turno mensile veglierà che gli impiegati attendano ai proprii doveri, riferendone le mancanze al Presidente.

Egli tiene pure una chiave della Cassa Sociale.

Art. 46. Il Presidente è elettivo; dura in carica cinque anni, potendo essere rieletto. Gode un'indennità d'alloggio dovendo mantenere il suo domicilio nella Capitale.

Art. 47. Il Presidente è capo dell'Amministrazione, e rappresenta l'Associazione in tutti i rapporti di essa coi Soci, e coi terzi.

Il Presidente convoca i Membri del Comitato e ne stabilisce le riunioni ordinarie. Può convocarli anche straordinariamente, ove l'urgenza dell'Amministrazione lo richieda.

Deve riunire il Comitato in seduta straordinaria ogni qualvolta due terzi dei Membri del Comitato gliene facciano richiesta formale per iscritto.

In tal caso il Comitato non godrà il beneficio delle medaglie di presenza per queste sedute da esso promosse.

Art. 48. Dal Presidente dipendono il Segretario, il Cassiere, e tutti gli altri impiegati. Egli può sospenderli dai loro uffici, nei casi di grave mancanza, riferendone al Comitato per le ulteriori disposizioni.

Art. 49. Il Presidente firma gli atti pubblici, ed i contratti coi privati, in nome e per conto dell'Associazione. Agisce in tutto come capo della stessa, e tiene una delle chiavi della Cassa.

Digitized by Google

Art. 50. In caso d'assenza, o per altra causa che impedir possa al Presidente di attendere agli affari dell'Associazione, l'Amministratore di turno mensile potrà farne le veci. Ove però l'assenza si prolungasse oltre tre mesi, ed anche prima se fosse riconosciuta in lui l'impossibilità di esercire la sua carica, sia per malattia, o per altro impedimento di gravità, si procederà al suo rimpiazzo con sollecita straordinaria elezione, nei modi però regolari, e stabiliti al Capo duodecimo.

Capo Nono.

Del Segretario.

Art. 51. Il Segretario è nominato dal Comitato. Sono sue attribuzioni:

1° Conservare gli atti dell'Associazione e quelli del Comitato;

2° Tenere tutti i registri, ed il catalogo degli Associati, non che quello delle persone benemerite dell'Associazione;

3° Registrare i trapassi delle azioni;

4° Tenere la corrispondenza sotto la direzione e la responsabilità del Presidente, che ne ha esclusivamente la firma;

5° Eseguire puntualmente gli ordini del Presidente del Comitato;

6° Staccare i mandati di pagamento, e quelli d'introduzione di qualunque somma di danaro nella

Digitized by Google

Cassa della Banca. Tali mandati dovranno essere firmati dal Presidente, e dal Membro del Comitato di turno mensile.

Art. 52. Il Segretario ha sotto la sua dipendenza gli impiegati subalterni del suo ufficio.

Gli sarà assegnato uno stipendio.

Capo Decimo.

Del Cassiere.

Art. 53. Il Cassiere è depositario delle somme che ritirerà per mandato del Presidente, sia dal Quartier Mastro per l'Armata, che dagli Associati, o da altri.

Esige i versamenti dagli Azionisti, e ne rilascia le ricevute.

Tiene i registri dei conti correnti.

Conserva presso di sè una delle chiavi della Cassa.

Versa alla Cassa principale presso il Quartier Mastro per l'Armata le somme eccedenti, e non necessarie per l'ordinario servizio, e giro di fondi, secondo determinerà il Comitato.

Art. 54. Il Cassiere deve dare una garanzia in cedole del Debito Pubblico dello Stato, per quella somma che determinerà il Comitato, e proporzionatamente ai fondi che gli saranno affidati.

Art. 55. Gli verrà perciò corrisposta un'indennità del tanto per cento, in ragione dei fondi medesimi.

Digitized by Google

Capo Undecimo.

Consiglio di Sorveglianza.

Art. 56. Un Consiglio di Sorveglianza composto d'un Presidente, e due Consiglieri, avrà l'incarico di vegliare per l'osservanza del presente Statuto.

Rivedrà i bilanci annuali richiamando l'attenzione del Comitato sulle irregolarità che talvolta potessero commettersi a danno dell'Associazione, e sulle spese che apparissero eccessive.

Presiede l'elezione dei Membri del Comitato, e del suo Presidente nel modo che si dirà in appresso.

Riconosce e convalida le elezioni ricadute in persone appartenenti all'Associazione.

Art. 57. Il Consiglio di Sorveglianza avrà un Segretario, al quale verrà assegnato lo stipendio proporzionato alle sue occupazioni; quale spesa del pari che le altre tutte di cancelleria, affitto di locali, mobili, ecc. per l'ufficio del Consiglio medesimo sono a carico dell'Associazione, e si porteranno nel bilancio annuale.

Art. 58. Per la nomina del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato amministrativo pregherà i Ministri della Guerra e della Marina perchè vogliano delegare a tale ufficio due Uffiziali Superiori, presieduti da un Uffiziale Generale.

Art. 59. Qualora i prefati Ministri non acconsentano a fare essi tale nomina, si procederà alla elezione dei Membri del Consiglio di Sorveglianza per

Digitized by Google

schede, nel modo stesso che sarà stabilito per quella del Comitato amministrativo, nel Capo seguente.

Capo Duodecimo.

Elezioni.

Art. 60. L'elezione del Comitato, e del suo Presidente, avrà luogo nella prima quindicina del mese di gennaio.

Art. 61. A tale effetto, nel mese di novembre dell'anno che scade, si pubblicheranno, per cura del Comitato, i nomi dei Membri che dovranno uscire di carica.

Similmente si pubblicheranno i nomi degli Associati eleggibili, che dovranno avere residenza fissa nella Capitale del Regno, o nelle sue ediacenze.

Art. 62. Ogni Associato, tanto i presenti, quanto gli assenti dalla Capitale, invieranno al Presidente del Consiglio di Sorveglianza una scheda sigillata, che conterrà i nomi delle persone a favore delle quali il votante intende emettere il proprio voto, per l'elezione di Membri del Comitato, o pel Presidente. Tali schede non saranno firmate dal votante; ma dovranno spedirsi con lettera firmata, onde garantirne la veracità e la provenienza.

Una medesima lettera potrà contenere diverse schede di più soci, le quali però saranno tutte spedite sigillate.

Le schede, a misura che perverranno alla Presidenza del Consiglio di Sorveglianza, saranno deposi-

Digitized by Google

tate in un'urna chiusa e sigillata col bollo dell'Associazione.

Art. 63. Nel giorno che sarà stabilito dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, si raduneranno gli Associati, che vorranno intervenire all'elezione, nel locale che sarà indicato.

Ivi il Consiglio, riunito col Comitato amministrativo, presiederà l'adunanza, e si procederà alla lettura del reso-conto annuale dell'esercizio scaduto, ed al bilancio preventivo per l'anno entrante.

Intanto si farà lo spoglio delle schede dai Delegati dalla Presidenza, e quindi se ne proclamerà il risultato.

Art. 64. Quando, per ragione qualunque, uno dei Membri del Comitato dovesse abbandonare definitivamente il soggiorno della Capitale, il Comitato potrà aggregarsi in suo rimpiazzo altro Associato residente nella Capitale, pel tempo che dovrà trascorrere sino alle nuove elezioni.

Capo Decimoterzo.

Disposizioni generali.

Art. 65. Le contestazioni tra Soci, e di questi coll'Associazione, saranno appianate da arbitri, scelti di comune accordo.

Solamente nel caso che i medesimi non potessero convenirsi, nè definire la quistione, si avrà ricorso ai tribunali.

Art. 66. Qualora la Società venisse a perdere un

Digitized by Google

terzo del suo Capitale Sociale, il Consiglio di Sorveglianza potrà ordinarne la liquidazione.

Quando poi la perdita del Capitale ascendesse alla metà, dovrà effettuarsi tale liquidazione nei modi voluti dalla legge.

Per ciò fare con regolarità, il Consiglio di Sorveglianza nominerà una Commissione composta d'uno dei suoi Membri quale Presidente, e due ragionieri estranei alla Società, con incarico di esaminare lo stato di Cassa, i libri, i registri ed i portafogli; realizzare i crediti, pagare i debiti e liquidare l'attivo netto.

Per restringere il tempo necessario alla liquidazione, la Commissione sarà autorizzata a scontare gli effetti in portafoglio, purchè l'ottenga ad un tasso non maggiore del 7 0[0].

Potrà pure transigere coi debitori con ribasso non maggiore del 9 0[0].

In ogni modo la Commissione non potrà ritardare la sua liquidazione al di là di otto giorni, dopo la data di scadenza del più lontano effetto dovuto alla Associazione della Banca Militare.

Gli effetti che potranno restare in sofferenza e pei quali dovranno farsi gli opportuni protesti ed atti relativi, saranno, se il valore da essi rappresentato sarà necessario a completare l'ammontare del Capitale Sociale, ceduti, previo sorteggio, ad uno o più Azionisti, aventi diritto a rivalso di capitale.

Art. 67. Fatta la liquidazione, si procederà al riparto del Capitale Sociale risultante in Cassa, fra

Z
383.16

Digitized by Google

gli Azionisti aventi diritto come sopra, a portata delle cartelle da essi possedute.

Art. 68. Potranno introdursi nel presente Statuto quelle modificazioni che venissero riconosciute di convenienza per l'Associazione, ed approvate dal Consiglio di Sorveglianza riunito al Comitato amministrativo.

In tal caso dovranno proporsi all'Assemblea degli Azionisti all'epoca delle elezioni annuali nel mese di gennaio.

Gli Azionisti avranno il diritto di accettarle o di respingerle col mezzo della votazione in detta Assemblea, qualunque sia il numero degli intervenuti alla stessa, e senza bisogno di seconda convocazione.

Firenze, 12 giugno 1868.

I MEMBRI DEL COMITATO

Presidente

N. ARDOINO, *Maggior Generale in ritiro.*

B. GALLETTI, *Colonn. di fant. in disponib.*
Eugenio RIMBOTTI, *Magg. di fant. in ritiro.*
Macedonio PINELLI, *Magg. comand. l' 8° batt. bers.*
Alessandro BATTAGLIONE, *Luogoten. di fant. in ritiro.*
Francesco FERRARA BRACCO, *Sottoten. di fant. in aspett.*
Domenico CAMPAGNA, *Sottoten. di cavall. in aspett.*
Emanuele ARDOINO, *Sottoten. di fant. in aspett.*

583

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google